

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1269

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, ARTIOLI, MILANI, PIRO,
SALERNO, BALZAMO, RENZULLI**

Presentata il 28 luglio 1987

Indennità di accompagnamento per i ciechi civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai ciechi civili viene attualmente riconosciuta un'indennità di accompagnamento equiparata a quella dei grandi invalidi e non a quella dei ciechi di guerra. È appena il caso di ricordare che l'Organizzazione mondiale della sanità pone la cecità al primo posto nella graduatoria delle infermità: ed è illogico non valutare che, a parità di infermità, deve corrispondere eguale prestazione economica.

Una volta riconosciuto ai ciechi il diritto all'indennità di accompagnamento, non si debbono fare distinzioni fra le cause che hanno provocato la minorazione. Di conseguenza i ciechi civili hanno diritto a fruire della stessa indennità che la legge prevede in favore dei ciechi di guerra con decorrenza degli stessi termini previsti nella legge del 6 ottobre 1986, n. 656.

Considerato che anche coloro che sono affetti da cecità parziale, con un residuo di un ventesimo, indubbiamente hanno notevoli difficoltà di movimento e di lettura, ne consegue che anche per costoro si debba erogare la indennità di accompagnamento anche se in misura ridotta del 50 per cento. Ovviamente il minorato della vista con un modesto residuo visivo quale quello di un ventesimo, non può certo considerarsi completamente autonomo e nei suoi confronti la società ha il dovere di intervenire. La riduzione dell'indennità di accompagnamento per i ventesimisti trova la sua ragion d'essere nella considerazione che le necessità di assistenza per il cieco assoluto sono indubbiamente maggiori di quelle che deve affrontare il cieco parziale.

I benefici di cui agli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge dovranno

essere estesi anche ai ciechi totali e parziali in età minorile. Tale estensione si dimostra quantomai opportuna, se non indispensabile, proprio a cagione della necessità che i minori hanno di essere assistiti sotto il duplice aspetto della minorazione e dell'età che, tra loro, si sommano.

Pertanto, mentre il minorato in età adulta può responsabilmente privarsi per qualche periodo dell'assistenza, il minore, anche per precise disposizioni della legge civile e penale dello Stato, ha necessità di assistenza continuativa onde non correre rischi anche sotto il profilo dell'integrità fisica.

Sarà utile ricordare peraltro che il Governo della Repubblica, per quel che riguarda il contenuto dell'articolo 1 della presente proposta di legge, concernente l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento dei ciechi civili a quella dei ciechi di guerra, assunse formale impegno a mezzo di un comunicato della Presidenza del Consiglio in data 24 settembre 1982.

La proposta di legge in esame è ispirata, in sostanza, a principi di equità, di parità sociale e costituzionali. Tali principi sono alla base delle legislazioni dei più moderni ordinamenti giuridici e danno al legislatore l'opportunità di riconoscere ai ciechi civili la loro parità con i ciechi di guerra.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 22 dicembre 1979, n. 682, e 4 maggio 1983, n. 165, a partire dal 1° gennaio 1987 è equiparata a tutti gli effetti a quella dei ciechi di guerra di cui alla legge 6 ottobre 1986, n. 656.

ART. 2.

1. L'indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti di cui all'articolo 1 è estesa ai ciechi ventesimisti nella misura ridotta del 50 per cento.

ART. 3.

1. L'indennità di accompagnamento è corrisposta anche ai ciechi civili minorrenni assoluti o ventesimisti rispettivamente nella misura prevista dagli articoli 1 e 2.